



SERVIZIO di POLIZIA LOCALE

Sicurezza Urbana, Protezione Civile, Segnaletica, Polizia Amministrativa, Commercio
Servizio Associato Candiolo, Castagnole P.te, None, Piobesi T.se, Virle P.te



Comune di Virle Piemonte

Ordinanza n. 7 /2024

Oggetto: Ordinanza di divieto di vendita di bevande contenute in bicchieri e /o in contenitori di vetro da parte delle attività commerciali e/o di somministrazione di alimenti e bevande (anche temporanee) dal 25/07/2024 al 30/07/2024 dalle ore 18:00 sino alle ore 07:00 del giorno seguente

IL SINDACO

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 50, comma quinto, e l'articolo 54, comma quarto, così come riformulato dalla Corte Costituzionale con Sentenza 7 aprile 2011, n. 115;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, emanato in applicazione del comma 4-bis della succitata disposizione legislative;

RICHIAMATO l'art. 12 del D.L. 14/2017, convertito in L. 48/2017, laddove è previsto che *"1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."*;

VISTO che, in occasione di eventi che comportano la concentrazione di numerose persone in spazi pubblici, la somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro può determinare specifiche situazioni di pericolo per i presenti ed i passanti, in particolare in caso di lancio o abbandono a terra dei contenitori, specie se infranti, generando anche fenomeni e percezioni di degrado urbano ed una limitazione alla libera fruizione delle aree d'uso comune;

VISTO che si rende necessario contrastare anche il fenomeno dell'abbandono dei suddetti contenitori nelle vie cittadine e in altri spazi pubblici;

RITENUTO quindi necessario adottare misure restrittive della vendita, somministrazione e detenzione di bevande in contenitori di vetro atte ad evitare gli effetti negativi sopra evidenziati, con riferimento al periodo interessato dai pubblici spettacoli, trattenimenti o altre manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale, secondo il calendario debitamente pubblicizzato, sussistendo i dovuti presupposti di ordine cautelativo visto il notevole afflusso di pubblico atteso in dette circostanze;

RILEVATO che tali spettacoli possono anche richiamare numerosi spettatori, con un rilevante afflusso di pubblico;

SENTITO il Comando Polizia Municipale;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando:

- la vendita per asporto, sia in sede fissa che itinerante di bevande in contenitori di vetro, **anche erogate da distributori automatici**;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;

CONSIDERATO che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisce un miglioramento della sicurezza urbana e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e/o antisociali;

RITENUTO che tra le misure attinenti alla *safety*, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata *“la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*

ATTESO che l'inosservanza dei precetti imposti con la presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, oltre spese di notificazione e di procedimento;

CONSIDERATO opportuno prevedere che, in caso di violazione del divieto di portare nei luoghi sopra indicati bevande in contenitori di vetro, l'organo di Polizia accertatore possa diffidare verbalmente il trasgressore a gettare il contenitore, eventualmente versandone il contenuto in un contenitore consentito e, in caso di pronta ottemperanza all'invito, non procedere alla contestazione dell'infrazione;

ORDINA

per i motivi di sicurezza ed incolumità pubblica indicati in premessa, nei giorni **dal 25/07/2024 al 30/07/2024 durante gli eventi della Festa Patronale di S. Anna nell'area verde antistante Via Molino, sulla Via Montegrappa e per i pubblici esercizi presenti lungo la Via Montegrappa dalle ore 18:00 sino alle ore 07:00 del giorno seguente,**

- il DIVIETO generalizzato di **vendita e/o somministrazione** di bevande in contenitori di vetro per tutti gli esercenti di attività commerciali, sia in sede fissa che itinerante, pubblici esercizi e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande (anche temporanee);
- il DIVIETO per i consumatori di **detenere** bottiglie, bicchieri o altri contenitori di vetro.

La somministrazione di bevande da parte degli esercizi autorizzati è consentita esclusivamente previa miscita in bicchieri di plastica leggera o carta e gli esercizi pubblici, anche durante lo svolgimento degli eventi, potranno continuare a somministrare secondo le modalità consuete ma **esclusivamente** per il consumo **all'interno dei propri locali**.

In caso di violazione del divieto di detenere nei luoghi sopra indicati bevande in contenitori di vetro o alluminio, l'organo di Polizia accertatore potrà diffidare verbalmente il trasgressore a gettare il contenitore, eventualmente versandone il contenuto in un contenitore consentito e, in caso di pronta ottemperanza all'invito, non procedere alla contestazione dell'infrazione;

AVVERTE

che per le violazioni alla presente ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 Euro, ai sensi del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. fatta salva l'applicazione di eventuali diverse sanzioni previste dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile all'ambito materiale in questione;

È prevista altresì la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglia, contenitori di vetro detenute in violazione alla presente ordinanza.

SI DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga:

- notificata a tutti gli esercenti di somministrazione alimenti e bevande insistenti nell'area individuata;
- trasmessa alla Polizia Municipale, alla Prefettura e alla Questura di Torino nonché al Comando Stazione Carabinieri di PANCALIERI (TO);
- pubblicata all'albo pretorio on line;

→ affissa in posto ben visibile negli esercizi commerciali e nei pubblici esercizi destinatari della stessa;

Sono incaricati del controllo sull'osservanza della presente ordinanza tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza.

Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, è il Responsabile del Servizio associato di Polizia Locale/Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Dott. Davide Mana.

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., decorrenti dalla data di pubblicazione.

Virle Piemonte lì,



IL SINDACO
[Handwritten signature]